



CITTÀ DI BIBBIENA

Provincia di Arezzo

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena /Ar)- Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

SERVIZIO URBANISTICA

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.152 DEL 25-09-2023

Oggetto: Variante al RU 2023-1 relativa a quattro aree in contesti produttivi esistenti ai sensi degli artt. 17 e 252 ter della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65: Avvio del procedimento e verifica di assoggettabilità a VAS

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- La Direttiva Europea 42/2001/CE “concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente”;
- Il D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” - parte seconda – come modificato con D. Lgs 16 gennaio 2008 n. 4;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per Pubblica utilità”;
- La Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), in particolare l'art. 14;
- La legge regionale 12 febbraio 2010 n. 10 “ Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”;
- La Legge Regionale Toscana 18 febbraio 2005, n. 30 “Disposizioni in materia di espropriazione per Pubblica utilità”;
- La Delibera del Consiglio Regionale del 27 marzo 2015, n. 37, Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65;

- L'accordo tra MIBACT e Regione Toscana per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli Strumenti della Pianificazione, sottoscritto il 17 maggio 2018;
- Il Piano Strutturale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 24/11/2004 e successive varianti;
- Il Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 13/02/2009 e pubblicato sul BURT il 01/04/2009 e successive varianti;
- La delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni montani del Casentino n. 89 del 14/09/2018 "Avvio al procedimento di redazione del Piano Strutturale Intercomunale ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 e contestuale avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010 n. 10".
- Le delibere di Giunta dell'Unione dei Comuni montani del Casentino n. 123 del 27/12/2022 e n. 51 del 17/05/2023 con cui è stata approvata la "proposta di piano di Piano Strutturale Intercomunale del Casentino sensi dell'art. 23, comma 7 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65".
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 20/06/2023 con cui è stato adottato dal Comune di Bibbiena il Piano Strutturale Intercomunale del Casentino ai sensi degli artt. 18, 19, 20 e 23 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65;
- Con deliberazione di Giunta n. 236 del 29/12/2022 è stato dato "Avvio del procedimento per la redazione del Piano Operativo Comunale (POC) ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 e Avvio del processo di VAS ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010 n. 10".
- La delibera di Giunta comunale n. 109 del 30/06/2022 avente come oggetto la "Nomina dell'autorità competente in materia di VAS ed individuazione della figura del Garante dell'informazione e della partecipazione nei procedimenti inerenti la redazione degli atti di governo del territorio".

PREMESSO che

- Con prot. 17449 dello 02/09/2022, è pervenuta a questa Amministrazione la richiesta da parte delle società Elvy 92 holding spa e Scart imballaggi srl di una modifica al vigente regolamento urbanistico atta a consentire, da una parte una diversa configurazione dello stabilimento esistente dall'altra un ampliamento dello stesso nei terreni contigui. Per agevolare la lettura, tale richiesta di modifica sarà citata come "Variante SCART";
- Con prot. 2735 in data 09/02/2023, è pervenuta a questa Amministrazione la richiesta da parte della ditta Magrini Giuseppe srl di una modifica al vigente regolamento urbanistico atta a consentire, nello stabilimento esistente, ulteriore superficie coperta per l'installazione di un macchinario necessario al processo produttivo. Per agevolare la lettura, tale richiesta di modifica sarà citata come "Variante MG";
- Con prot. 7835 in data 21/04/2023, è pervenuta a questa Amministrazione la richiesta da parte della ditta Sami srl di una modifica al vigente regolamento urbanistico atta a

consentire, per lo stabilimento esistente, una nuova configurazione con sostituzione edilizia di un immobile funzionalmente inappropriato per il processo produttivo aziendale. Per agevolare la lettura, tale richiesta di modifica sarà citata come “Variante SAMI”;

- L’Amministrazione ha valutato lo scarso interesse pubblico del terreno di proprietà situato tra un immobile esistente a destinazione commerciale e l’eliperficie, tale terreno, attualmente destinato a zona F2 non è utilizzabile, per forma, dimensioni e ubicazione per l’insediamento di attrezzature sportive. Ha valutato, pertanto, di interesse pubblico il suo inserimento tra le proprietà alienabili, successivamente ad una modifica che ne consenta l’uso privato in coerenza con le destinazioni d’uso adiacenti. Per agevolare la lettura, tale richiesta di modifica sarà citata come “Variante IMPIANTI SPORTIVI”.

CONSIDERATO che

- Per quanto riguarda la variante MG si rileva che l’area è interessata da vincolo di tutela del paesaggio per legge ex art. 142 lett. c) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- Le varianti hanno per oggetto una previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato come definito dall’art. 224 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65;
- Le varianti ricadono, inoltre all’interno del perimetro del territorio urbanizzato proposto dal Piano Strutturale Intercomunale del Casentino, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 20/06/2023;
- Le varianti, ai sensi dell’art. 14, comma 3 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65, non contengono previsioni che costituiscono quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006;
- I contenuti delle quattro varianti sono coerenti con gli strumenti di pianificazione e gli eventuali piani o programmi di settore di altre amministrazioni, con particolare riferimento al Piano Territoriale di coordinamento della provincia di Arezzo (PTC) e al Piano di Indirizzo Territoriale Regionale con valenza di Piano Paesaggistico (PPT);
- I contenuti delle quattro varianti sono coerenti con gli atti comunali di governo del territorio e rispetta le disposizioni di cui al titolo I, capo I della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65, con particolare riferimento alla tutela e riproduzione del patrimonio territoriale, in ogni caso, attraverso la disciplina degli interventi previsti, saranno assicurati:
 - La sicurezza idrogeologica;
 - L’approvvigionamento idrico e la depurazione delle acque;
 - La disponibilità dell’energia;
 - L’adeguata capacità delle infrastrutture di mobilità carrabile, pedonale e ciclabile e l’accessibilità al trasporto collettivo;
 - Un’adeguata qualità degli insediamenti;
 - La gestione delle diverse tipologie di rifiuti.
- Che per quanto detto sopra e dall’analisi degli impatti che le varianti possono esercitare sul territorio, riportata nel Documento Preliminare allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale, emerge che non vi sono modifiche peggiorative sul sistema ambientale.

CONSIDERATO che

- Il comune era dotato di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014 e che, pertanto, ricade nelle disposizioni specifiche di cui all'art. 222 comma 3 ter della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65;
- Tuttavia, ai sensi dell'art. 252 ter della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65, qualora il comune abbia già avviato il piano operativo, sono ammesse “varianti agli strumenti urbanistici generali per interventi sul patrimonio edilizio esistente avente destinazione d'uso industriale, artigianale, commerciale al dettaglio, direzionale e di servizio, in contesti produttivi esistenti; varianti agli strumenti urbanistici generali relativamente alla previsione di nuovi immobili aventi le destinazioni d'uso indicate alla lettera a), in contesti produttivi esistenti;”

RILEVATO che le quattro varianti sono tutte ubicate in contesti produttivi esistenti o addirittura prevedono interventi sul patrimonio edilizio esistente avente destinazione d'uso artigianale.

DATO ATTO che, pertanto la presente variante è adottata ai sensi degli artt. 17 e 252 ter della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65;

PRESO ATTO

- che ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010 n. 10, per le varianti in oggetto è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;
- che ai sensi dell'art. 5 dell'accordo tra MIBACT e Regione Toscana per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli Strumenti della Pianificazione, sottoscritto il 17 maggio 2018, nella presente fattispecie di variante, il parere della Regione e del MiBACT sulla coerenza al PIT-PPR viene acquisito nell'ambito del procedimento urbanistico ordinario;

VERIFICATA la conformità degli obiettivi progettuali, con le direttive e gli obiettivi di qualità di scheda d'ambito, contenuti nel Piano di Indirizzo territoriale, PIT-PPR con valenza paesaggistica adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 58 del 02/07/2014;

CONSIDERATO che, ai fini dell'espletamento della VAS, secondo quanto disposto dal capo II della Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10, l'Amministrazione comunale con delibera di giunta n. 109 del 30/06/2022 ha individuato le seguenti competenze:

- Autorità competente: arch. Nora Banchi (ufficio manutenzione)
- Autorità procedente: Consiglio comunale di Bibbiena
- Autorità proponente: Giunta comunale di Bibbiena
- Responsabile del procedimento: arch. Samuela Ristori (ufficio urbanistica)
- Garante dell'informazione e partecipazione: dott.ssa Silvia Zichella (ufficio cultura)

RILEVATO che per il processo di assoggettabilità a VAS della variante al Regolamento Urbanistico di cui trattasi, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 20 della legge regionale 12 febbraio 2010 n. 10, occorre individuare i soggetti competenti in materia ambientale e che, ai sensi

dell'art. 18 e seguenti della Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10, l'autorità competente in collaborazione con l'autorità proponente ha individuato i seguenti soggetti e gli enti con competenze ambientali che devono essere consultati per il confronto e la concertazione:

Enti territorialmente interessati

- Regione Toscana – Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica - Opere pubbliche di interesse strategico regionale
- Regione Toscana – Direzione Urbanistica e Politiche Abitative – Settore pianificazione del territorio
- Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia
- Regione Toscana – Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
- Regione Toscana – Ufficio Tecnico del Genio Civile Area Vasta Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo – Sede di Arezzo
- Provincia di Arezzo – Servizio Programmazione Territoriale ed Urbanistica
- Parco Nazionale Foreste Casentinesi
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana
- Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per la provincia di Arezzo
- Autorità di Bacino del Fiume Arno
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
- Comuni limitrofi: comuni afferenti alla convenzione per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale del Casentino.

Strutture pubbliche competenti in materia ambientale

- ARPAT Dipartimento di Arezzo
- Azienda USL Toscana Sud Est - Igiene e sanità pubblica
- Nuova Acque Spa
- Autorità Idrica Toscana Conferenza Territoriale n. 4 Alto Valdarno
- Autorità di Bacino del Fiume Arno
- Autorità di Distretto Appennino Settentrionale
- Consorzio di Bonifica n.2 Alto Valdarno
- Sei Toscana Spa
- Toscana Energia
- GSE Spa
- SNAM rete gas Spa
- ENEL
- TERNA
- ATO Toscana centro - Rifiuti
- Agenzia Regionale Recupero Risorse – A.R.R.R.
- Carabinieri Forestali

- Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – R.F.I.
- Gestori della telefonia mobile e fissa
- Ogni altro soggetto pubblico o privato che sulla base dei criteri di cui agli Artt. 18, 19 e 20 della legge regionale 12 febbraio 2010 n. 10, l’Autorità competente ritiene di dover consultare.

DATO ATTO

- che il rispetto del comma 3) punto c) dell’art. 17 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65, è ottemperato nel processo partecipativo della VAS;
- che nel rispetto del comma 3) punto d) dell’art. 17 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65, vengono individuati seguenti Enti ed Organismi pubblici competenti all’emanazione di pareri nulla osta o assensi necessari ai fini dell’approvazione delle varianti:
 - Regione Toscana (servizio Genio Civile per il deposito dell’allegato 4 di cui all’articolo 5, comma 2, del regolamento approvato con DPGR 53/R del 25/10/2011).
 - Regione Toscana (Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio) ai sensi dell’art. 5 dell’accordo tra MIBACT e Regione Toscana parere sulla coerenza al PIT-PPR acquisito nell’ambito del procedimento urbanistico ordinario;
 - MiBACT ai sensi dell’art. 5 dell’accordo tra MIBACT e Regione Toscana parere sulla coerenza al PIT-PPR acquisito nell’ambito del procedimento urbanistico ordinario;

VISTI

- la **“Relazione di avvio del procedimento”** per la variante in oggetto di cui all’art 17 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65, redatta dal Responsabile del Procedimento allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO A**);
- il **“Documento Preliminare di VAS”** redatto, ai sensi dell’art. 22 della Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010 n. 10 e allegato alla presente come parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO B**);
- il **“Programma dell’attività d’informazione”** redatto, ai sensi del comma 3) punto e) dell’art. 17 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO C**);

ACCERTATI

- la propria competenza all’approvazione del presente atto ai sensi dell’art. 42, comma 2 lettera b) del D.lgs. 18/8/2000 n. 267;
- che in fase istruttoria è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 3, del D.lgs. del 18/08/2000 n. 267, parere allegato;
- che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. del 18/08/2000 n. 267;

DELIBERA

1. Che le premesse costituiscono parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. Di procedere all'Avvio del procedimento per la "Variante al RU 2023-1 relativa a quattro aree in contesti produttivi esistenti ai sensi degli artt. 17 e 252 ter della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65";
3. Di dare avvio al procedura di verifica di assoggettabilità a Vas della "Variante al RU 2023-1 relativa a quattro aree in contesti produttivi esistenti ai sensi degli artt. 17 e 252 ter della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65";
4. Di prendere atto che, ai fini dell'espletamento della VAS, secondo quanto disposto dal capo II della Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10, l'Amministrazione comunale con delibera di giunta n. 109 del 30/06/2022 ha individuato le seguenti competenze:
 - Autorità competente: arch. Nora Banchi (ufficio manutenzione)
 - Autorità procedente: Consiglio comunale di Bibbiena
 - Autorità proponente: Giunta comunale di Bibbiena
 - Responsabile del procedimento: arch. Samuela Ristori (ufficio urbanistica)
 - Garante dell'informazione e partecipazione: dott.ssa Silvia Zichella (ufficio cultura)
5. Di individuare, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 12 febbraio 2010 n. 10, i seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

Enti territorialmente interessati

- Regione Toscana – Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica - Opere pubbliche di interesse strategico regionale
- Regione Toscana – Direzione Urbanistica e Politiche Abitative – Settore pianificazione del territorio
- Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia
- Regione Toscana – Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
- Regione Toscana – Ufficio Tecnico del Genio Civile Area Vasta Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo – Sede di Arezzo
- Provincia di Arezzo – Servizio Programmazione Territoriale ed Urbanistica
- Parco Nazionale Foreste Casentinesi
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana
- Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per la provincia di Arezzo
- Autorità di Bacino del Fiume Arno
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
- Comuni limitrofi: comuni afferenti alla convenzione per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale del Casentino.

Strutture pubbliche competenti in materia ambientale

- ARPAT Dipartimento di Arezzo
- Azienda USL Toscana Sud Est - Igiene e sanità pubblica

- Nuova Acque Spa
 - Autorità Idrica Toscana Conferenza Territoriale n. 4 Alto Valdarno
 - Autorità di Bacino del Fiume Arno
 - Autorità di Distretto Appennino Settentrionale
 - Consorzio di Bonifica n.2 Alto Valdarno
 - Sei Toscana Spa
 - Toscana Energia
 - GSE Spa
 - SNAM rete gas Spa
 - ENEL
 - TERNA
 - ATO Toscana centro - Rifiuti
 - Agenzia Regionale Recupero Risorse – A.R.R.R.
 - Carabinieri Forestali
 - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – R.F.I.
 - Gestori della telefonia mobile e fissa
 - Ogni altro soggetto pubblico o privato che sulla base dei criteri di cui agli Artt. 18, 19 e 20 della legge regionale 12 febbraio 2010 n. 10, l’Autorità competente ritiene di dover consultare.
6. Di prendere atto, che il procedimento di avvio della variante al Regolamento urbanistico in oggetto si compone dei seguenti allegati:
 - la **Relazione di avvio del procedimento** di cui all’art 17, comma 3 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 (**ALLEGATO A**);
 - il **Documento Preliminare di VAS** redatto, ai sensi dell’art. 22 della Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010 n. 10 (**ALLEGATO B**);
 - il **Programma dell’attività d’informazione** di cui all’art. 17, comma 1, lett. e) della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65, è stato predisposto il (**ALLEGATO C**);
 7. Che nel rispetto dell’art.17, comma 1 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65, sarà trasmessa la comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti istituzionali pubblici individuati: Regione Toscana e alla Provincia di Arezzo;
 8. Di dare compiutezza all’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità attraverso la trasmissione del “Documento preliminare di verifica” all’arch. Nora Banchi, quale Autorità competente;
 9. Di disporre che l’Autorità competente, entro dieci giorni dal ricevimento del documento preliminare, inizi le consultazioni trasmettendolo ai soggetti competenti in materia ambientale come sopra individuati con le eventuali modifiche o integrazioni che l’Autorità stessa ritiene necessarie.
 10. Che dal 25/09/2023 sono stati pubblicati sul sito web istituzionale, sezione urbanistica e nell’apposita pagina dedicata al Garante dell’informazione e della partecipazione, gli atti proposti e relativi alla presente delibera. Di pubblicare, inoltre, ai sensi dell’art. 4 del

Regolamento 14 febbraio 2017, n. 4/R ogni variazione al programma delle attività di informazione e partecipazione e il calendario delle iniziative;
11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;

Visto l'art. 48 del D.lgs 267/2000;

Recepiti i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente;

D E L I B E R A

Di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime favorevole resa palesemente, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000



CITTÀ DI BIBBIENA

Provincia di Arezzo
Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar)- Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

SERVIZIO URBANISTICA **OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:**

Variante al RU 2023-1 relativa a quattro aree in contesti produttivi esistenti ai sensi degli artt. 17 e 252 ter della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65: Avvio del procedimento e verifica di assoggettabilità a VAS

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA

Il responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 e 147/bis del D.Lgsl. 267/2000, nonché dell'art. 5 del regolamento comunale per i controlli esprime il seguente parere: **Favorevole**

Il Responsabile del servizio
SAMUELA RISTORI
Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.